

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-131 del 12/01/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2546 del 26/07/2016 intestata a HERA S.P.A. relativa allo Scarico n.21_ID5065 appartenente all'agglomerato AFC0131_Curto sito in Comune di Sogliano al Rubicone
Proposta	n. PDET-AMB-2017-137 del 12/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno dodici GENNAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2546 del 26/07/2016 intestata a HERA S.P.A. relativa allo Scarico n.21_ID5065 appartenente all'agglomerato AFC0131_Curto sito in Comune di Sogliano al Rubicone.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2546 del 26/07/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n.21_ID5065 appartenente all'agglomerato AFC0131_Curto sito in Comune di Sogliano al Rubicone ”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone ad HERA S.p.A. con Atto Prot. Com.le n.9053 del 02/08/2016;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A *“SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE”*, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06;
- all'Allegato B *“IMPATTO ACUSTICO”*, il Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, presentata al SUAP del Comune di Sogliano in data 10/09/2016 e assunta al Prot. Com.le 10508 e acquisita da Arpae al PGFC/2016/13637 del 15/09/2016, da **HERA S.p.A.**, nella persona del Sig. Scarcella Gian Nicola;

Dato atto che con nota di Arpae PGFC/2016/15203 del 18/10/2016 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., finalizzato alla valutazione della richiesta presentata da HERA S.p.A.;

Atteso che in data 18/11/2016 il Responsabile dell'endoprocedimento *“scarichi pubbliche fognature in corpi idrici superficiali”* ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, come di seguito riportato:

*“ (...) **Precisato** che con l'istanza in oggetto si richiede l'eliminazione delle prescrizioni n.4 e n. 5 lett. D, allegato A di seguito riportate:*

- 4. La fossa Imhoff dovrà essere gestita nel rispetto delle norme di cui all'all. 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977;*
- 5. La fossa Imhoff dovrà essere vuotate con periodicità adeguata e comunque almeno una volta all'anno. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza e comunque consegnati all'atto di richiesta di rinnovo della presente autorizzazione;*

***Verificato** che le citate prescrizioni n.4 e n.5 lett. D all. A della vigente AUA risultano presenti anche nelle precedenti autorizzazioni (atto della provincia di Forlì-Cesena n. 417 del 18/08/2009 prot.n. 81892 e successivo rinnovo atto n. 67 del 13/02/2013 prot. n. 16016);*

Viste le motivazioni adottate dal GSII di seguito riportate:

- *La fossa Imhoff in argomento costituisce solo una delle fasi che compongono l'intero ciclo depurativo dell'impianto, il quale è classificabile come sistema di depurazione di 2° livello. Come già descritto nella Relazione Tecnica allegata all'istanza di AUA, la fossa Imhoff svolge la funzione di sedimentazione primaria dei reflui che, in impianti di maggior potenzialità, viene solitamente svolta da più complessi sistemi di trattamento quali le vasche di sedimentazione primaria;*

- L'utilizzo della tecnologia fossa Imhoff in sostituzione delle vasche di sedimentazione, per impianti di piccola taglia quale quello in oggetto, viene adottata per questioni sia di tipo economico, che funzionali, in quanto la stessa garantisce un pre trattamento dei reflui e in generale una equalizzazione dei carichi, in termini di concentrazioni, in ingresso all'impianto. Per tali motivi la fossa Imhoff, con sola funzione di sedimentazione primaria, viene dimensionata con parametri diversi rispetto a quelli utilizzati nel caso di utilizzo quale trattamento a se stante di 1° livello. Gli stessi costruttori di mini depuratori "monoblocco" producono impianti già corredati, a monte, di fossa Imhoff;
- Lo svuotamento delle vasche Imhoff utilizzate come trattamento primario di sedimentazione, oltre a riportare codice CER differenti dal classico 200304 tipico di un trattamento di 1° livello fatto con la sola Imhoff, dipendono da diversi fattori quali il carico in ingresso, i fanghi ricircolati nella vasca, ecc ecc. Questa fase, come peraltro le altre fasi intermedie degli impianti di depurazione complessi, hanno quindi frequenze di spurgo dettate dall'andamento del processo in generale e pertanto sulla quali non è possibile applicare delle frequenze prestabilite e fisse.

Per quanto sopra motivato si richiede l'eliminazione delle prescrizioni in argomento, in quanto ritenute ridondanti, e non strettamente necessarie a garantire una corretta gestione dell'impianto finalizzata al rispetto dei limiti allo scarico prescritti in autorizzazione.

Rilevato che l'obbligo di pulizie periodiche annuali è previsto dalla applicazione della Delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, che definisce la gestione della sola fossa Imhoff in funzione della dimensioni del manufatto stesso;

Ritenuto opportuno procedere alla eliminazione della prescrizione n. 4 lett. D allegato A in quanto la citata Delibera 4 febbraio 1977 non può trovare applicazione nella gestione di una fossa imhoff utilizzata come parte di un impianto classificabile come sistema di depurazione di II° livello;

Ritenuto opportuno, relativamente all'obbligo di pulizia annuale, accogliere la modifica richiesta, in quanto:

- sono ritenute condivisibili le motivazioni addotte dal GSII;
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 non può trovare applicazione nella gestione di un Fossa Imhoff utilizzata solo come sedimentatore primario in un impianto classificabile come sistema di depurazione di II° livello;

Ritenuto inoltre che la modifica richiesta non debba incidere sulle modalità di gestione dell'impianto e dei fanghi di esubero, la vigente prescrizione n. 5, viene pertanto così modificata:

- Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità (almeno semestrale), al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza;

(...) Sulla base della documentazione agli atti e dell'istruttoria effettuata, si trasmette all'Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale il presente documento a integrazione del precedente, al fine di procedere alla modifica della DET-AMB-2016-2546 del 26/07/2016 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico n. 21_ID5065, appartenente all'agglomerato AFC0131_Curto in Comune di Sogliano al Rubicone", prevedendo di aggiornare l'allegato A mediante:

1. eliminazione della prescrizione n. 4, lett. D, allegato A;
2. sostituzione della prescrizione n. 5 lett. D, all.A con la seguente: "Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità (almeno semestrale), al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti

comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza;”

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2546 del 26/07/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n.21_ID5065 appartenente all’agglomerato AFC0131_Curto sito in Comune di Sogliano al Rubicone ”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone ad HERA S.p.A. con Atto Prot. Com.le n.9053 del 02/08/2016, come segue:

- eliminazione della prescrizione n. 4, lett. D, dell'allegato A;
- sostituzione della prescrizione n. 5 lett. D, dell'allegato A con la seguente: *“Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità (almeno semestrale), al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza”*

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2546 del 26/07/2016** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n.21_ID5065 appartenente all’agglomerato AFC0131_Curto sito in Comune di Sogliano al Rubicone ”*, **rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone ad HERA S.p.A. con Atto Prot. Com.le n.9053 del 02/08/2016, come segue:**
 - eliminazione della prescrizione n. 4, lett. D, dell'allegato A;
 - sostituzione della prescrizione n. 5 lett. D, dell'allegato A con la seguente: *“Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità (almeno semestrale), al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza”*;
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2546 del 26/07/2016.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Giovanni Fabbri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2546 del 26/07/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Sogliano per la notifica ad HERA S.p.A. e per la trasmissione ad Arpa, ad ATERSIR, al Comune di Sogliano per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.